



# Applicazione del premio minimo rilevato su base nazionale, ai fini dell'assicurazione RCA auto, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni

## A.C. 695

Dossier n° 121 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
18 giugno 2024

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	695
Titolo:	Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	VI Finanze
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

La proposta di legge [A.C. 695](#), recante modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione RCA auto, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni, è all'esame della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati.

Come riportato anche nella relazione illustrativa che accompagna il testo, nonostante l'andamento dei prezzi RC auto sia stato in calo assistiamo a un'inversione di tendenza che può attribuirsi al concatenarsi di tre fattori: 1) l'aumento della circolazione per il venir meno delle restrizioni legate alla pandemia che ha fatto aumentare la frequenza di incidenti/sinistri, che nel primo trimestre 2022 è stata del 4,5 per cento per le auto contro il 3,7 per cento dello stesso periodo 2021, con una crescita del 20,2 per cento (dati ANIA); 2) la crescita dell'inflazione che ha inciso sui costi delle riparazioni e di conseguenza sui costi medi dei sinistri; 3) l'aggiornamento da parte dell'allora Ministero dello sviluppo economico delle tabelle che contengono gli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri stradali, impattando ulteriormente sul costo medio dei sinistri.

La proposta di legge in esame, che consta di un unico articolo, è volta a modificare la disciplina dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi dei veicoli, legando il costo delle tariffe dei premi assicurativi al verificarsi o meno di sinistri da parte dell'assicurato nel decennio precedente.

In particolare, la norma modifica l'articolo 133, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al [decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#), introducendo un nuovo periodo.

La norma introdotta stabilisce che le imprese di **assicurazione sono tenute a riconoscere**, all'atto della **stipula** del contratto o del suo **rinnovo, anche in assenza di richiesta** degli interessati, **l'applicazione del premio più basso** previsto nel territorio nazionale (quindi non solo una diminuzione del premio applicato), da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo assicurato, a tutti gli assicurati che **non hanno denunciato sinistri negli ultimi dieci anni**.

Si ricorda che il sopra citato comma 1 prevede che per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall'IVASS, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione. La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella

misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto.

Per informazioni in merito all'attività assicurativa nel comparto auto si veda il [Bollettino Statistico- L'attività assicurativa nel comparto auto](#), Anno XI - n. 1, gennaio 2024, pubblicato sul sito dell'IVASS.

Per consultare una tavola con i prezzi effettivi della r.c. auto suddivisi per provincia si consiglia la visione della [Rilevazione mensile IPER](#).

Tale documento evidenzia le differenze territoriali riguardanti i costi assicurativi a livello provinciale.

## Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge di iniziativa parlamentare è corredata dalla necessaria relazione illustrativa.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge, incidendo sulla determinazione del premio assicurativo applicabile agli assicurati per la responsabilità civile auto che non sono incorsi in sinistri per un lungo periodo di tempo, sembra riconducibile ad aspetti concernenti la tutela dell'equilibrio contrattuale tra le parti e la tutela del consumatore, riconducibili pertanto alla materia **ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato** ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

## Rispetto degli altri principi costituzionali

L'**articolo 1** della proposta di legge in esame riconosce all'**assicurato** l'applicazione del **premio più basso** previsto nel territorio nazionale da parte delle imprese di assicurazione, nel caso in cui quest'ultimo **non abbia denunciato sinistri negli ultimi dieci anni**.

Sul punto si ricorda che l'articolo 1339 del codice civile (Inserzione automatica di clausole) prevede che le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. La **Cassazione civile** Sez.1, con la sentenza n. 17746/2009, ha rilevato che l'inserzione automatica di clausole, prevista dall'art. 1339 c.c., costituisce una restrizione significativa del diritto di libertà economica consacrato dall'art. 41 della Costituzione di cui è espressione l'autonomia privata; e deve quindi trovare il suo fondamento in una legge formale o in un altro atto avente valore di legge in senso sostanziale o da esso richiamato tramite rinvio integrativo.

La **Corte costituzionale** nella sentenza n. 30 del 1965, in proposito, ha osservato che la fissazione di prezzi di imperio può rientrare nei limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione, che prevede che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana: "solo se si propone lo scopo, negativo, di impedire che l'iniziativa economica produca effetti pregiudizievoli per la collettività. Ove invece (...) la finalità sia quella di ottenere risultati positivi, quale la regolamentazione di un determinato settore, si va oltre i limiti meramente negativi della difesa dell'utilità sociale e si attua una politica dirigitica".

A livello di **normativa europea** si segnala che la Corte di giustizia nella sentenza c-59/01 rileva che: "conformemente al primo considerando della direttiva 92/49, quest'ultima ha la finalità di completare il mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi, allo scopo di facilitare alle imprese di assicurazione aventi la propria sede sociale nella Comunità la copertura dei rischi situati all'interno di quest'ultima (...). La direttiva 92/49 mira così a realizzare la libera messa in commercio nella Comunità dei prodotti assicurativi nel settore interessato (...). Ne risulta che il **legislatore comunitario ha chiaramente inteso garantire il principio della libertà tariffaria nel settore dell'assicurazione non vita, anche per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria come l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore**. Tale principio implica il divieto di ogni sistema di notifica preventiva o sistematica e di approvazione delle tariffe che un'impresa di assicurazione si proponga di utilizzare nei suoi rapporti con i contraenti. La sola deroga a tale principio ammessa dalla direttiva 92/49 riguarda la notifica preventiva e l'approvazione delle «maggiorazioni tariffarie» nell'ambito di un «sistema generale di controllo dei prezzi».

Con riferimento alla normativa italiana che prevedeva l'esercizio di un controllo sulle modalità con cui le imprese di assicurazione, con sede centrale in un altro Stato membro ma operanti in Italia nel quadro della libertà di stabilimento o della libera prestazione di servizi, calcolano i propri premi assicurativi, imponendo sanzioni in caso di violazione delle norme italiane relative alle modalità di calcolo dei premi assicurativi anche nei confronti delle imprese di assicurazione con sede centrale in un altro Stato membro ma operanti in Italia nel quadro della libertà di stabilimento o della libera prestazione di servizi, la sentenza della Corte di giustizia c-518/06, nel dichiarare la non conformità alla normativa europea, chiarisce che: "l'obbligo per le compagnie di assicurazione di stabilire i premi puri conformemente alle proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi, e di conformare gli stessi ad una determinata media di mercato, nonché l'assoggettamento dei premi ad un controllo retroattivo con la conseguente possibilità di applicazione di sanzioni di notevole entità da parte dell'autorità di vigilanza italiana in caso di violazione di detti obblighi, **costituiscono una violazione al principio della libertà tariffaria previsto dalla Direttiva 92/49**. La normativa italiana ha, infatti, l'effetto di costituire un sistema di premi regolamentati e di impedire quindi alle imprese di assicurazione di commercializzare liberamente i propri servizi nella maniera da esse giudicata opportuna e di stabilire liberamente le proprie tariffe, pregiudicando la realizzazione del mercato unico in materia di assicurazioni. **L'interesse generale alla base dell'adozione delle disposizioni nazionali non può essere addotto dallo Stato italiano per legittimare una deroga al principio della libertà tariffaria delle imprese stabilito dalla**

normativa comunitaria in quanto non rientra tra le eccezioni espressamente previste dalla Direttiva 92/49, agli articoli 29 secondo comma (corrispondente all'articolo 181, comma 1, secondo periodo, Dir.n. 2009/138/CE) e 39, paragrafo 3 (corrispondente all'articolo 154, comma 3, Dir.n. 2009/138/CE)".

Cost121	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	✕ CD_finanze

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.